

DISCIPLINARE TECNICO

Art.1 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto il conferimento del servizio di supporto al RUP (CIG Z262CFA589).

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dall'offerta tecnico-economica presentata dall'aggiudicatario e dagli atti tutti della procedura di affidamento che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti che l'affidatario dichiara comunque di ben conoscere e, di aver accettato senza eccezione o riserva alcuna al momento di proposizione dell'offerta.

Art.2 - Contenuto delle prestazioni

La S.A. affida all'aggiudicatario, che accetta, le prestazioni connesse ai servizi che hanno per oggetto il servizio di supporto al RUP per gli aspetti giuridico-amministrativi inerenti la fase di predisposizione della documentazione propedeutica all'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento del contratto di concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, all'esecuzione dei lavori di nuova costruzione ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali dell'ospedale "Marche Nord" e le attività connesse e correlate all'esecuzione del contratto.

L'affidatario si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente disciplinare, mediante la propria organizzazione aziendale, i propri mezzi, il personale e le risorse qualificate e di specializzazione tecnica necessari per garantire l'espletamento dei medesimi servizi.

Nell'oggetto del contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all'espletamento del servizio.

L'affidatario dovrà fornire apposito rendiconto dell'attività svolta.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto relativo al servizio in oggetto decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni tre eventualmente rinnovabile, di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori anni tre e comunque fino all'utilizzo dell'importo massimo contrattuale previsto, pari ad € 35.000,00 IVA esclusa.

Art.4 - Luogo e modalità di esecuzione del contratto

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite presso le sedi operative dell'aggiudicatario, e/o presso le sedi della Regione Marche.

Art.5 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo massimo dei servizi previsti nel presente contratto, omnicomprendivo di tutte le prestazioni sopra indicate è di € 35.000,00 al netto di IVA.

Non saranno riconosciuti ulteriori compensi e spese rispetto a quelle elencate nell'offerta economica, parte integrante del presente contratto. Non verrà, altresì riconosciuta alcuna maggiorazione percentuale sulle prestazioni da liquidare a titolo di spese generali ed oneri di vacanza.

L'offerta dovrà essere formulata prevedendo un importo forfettario per le seguenti attività:

- supporto nello svolgimento di tutte le attività prodromiche all'avvio del procedimento di scelta del contraente;
 - supporto nella predisposizione della documentazione di gara;
 - supporto nella gestione dei quesiti che dovessero pervenire durante il termine di presentazione delle offerte.
- ed un importo a consumo per le seguenti attività:
- assistenza al RUP nella gestione di questioni inerenti l'esecuzione del contratto;
 - supporto relativamente agli obblighi comunicativi con ANAC;
 - assistenza per la risoluzione di questioni complesse

I servizi rientranti nell'importo forfettario dovranno essere fatturati al termine di svolgimento degli stessi, previa acquisizione di attestazione di corretta esecuzione del servizio da parte del RUP.

I servizi a "consumo" dovranno essere fatturati al termine di svolgimento degli stessi (con cadenza trimestrale), previa acquisizione di attestazione di corretta esecuzione del servizio da parte del RUP.

Ove la S.A ritenga necessario approfondire o chiarire singoli aspetti del prodotto reso, provvederà a richiedere gli elementi integrativi che dovranno essere forniti nell'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni.

L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni legislative concernenti l'emissione della fattura nei confronti delle P.A., pena il mancato pagamento degli importi fatturati difformemente alle disposizioni di legge.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Art.6 - Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, a cui sia stato autorizzato l'accesso ai locali della S.A., le norme comportamentali e di sicurezza vigenti presso la S.A..

L'affidatario è responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria.

Art.7 – Verifiche e conclusione intervento

Il controllo sui servizi prestati sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo i servizi prestati dovessero risultare non conformi alle specifiche tecniche richieste, l'impresa affidataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla S.A.

Art.8 - Penali

In caso di ritardo delle prestazioni oggetto del contratto, la S.A. applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini pattuiti.

Fermo restando l'applicazione delle penali sopra previste, la S.A. si riserva di richiedere il maggior danno o qualsiasi altro onere o spesa ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c, nell'ipotesi di grave inadempimento.

Art.9 - Tutela contro azione di terzi

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente, assume:

- 1) ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, alla S.A. committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- 2) l'obbligo di tenere indenne la S.A. committente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché dalle spese e danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato per fatti inerenti le prestazioni di cui al presente contratto.

Art.10 - Oneri e responsabilità dell'aggiudicatario

L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Art.11 - Risoluzione del contratto

La S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- d) qualora l'affidatario perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento della fornitura previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

Ove la S.A. ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per iscritto all'Impresa, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per le controindicazioni. Decorso tale termine la S.A. adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della S.A. di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'affidatario inadempiente. All'affidatario pertanto sono addebitate le spese sostenute in più dalla S.A. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Art.12 - Controversie

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con la S.A., non esime l'affidatario dall'esecuzione del Contratto fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi della S.A., ogni caso di arbitraria interruzione dei servizi sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'affidatario sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati al medesimo committente.

Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Pesaro.

Art.13 - Riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al punto precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stessa a gare e appalti.

Art.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), con la sottoscrizione del presente contratto, l'affidatario assume tutti gli obblighi previsti in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalla prestazioni contrattuali.

In particolare, al fine di consentire i pagamenti delle fatture, l'affidatario deve fare pervenire gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni eventuale successiva modifica che dovesse intervenire.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e/o subcontraente, il codice identificativo gara (CIG).